MONITORAGGIO DELLE RIVISTE *PERSONA E MERCATO, DIRITTO DI DIFESA*

a cura di Domenico Gabriele Nuzzolese*

Diritto di Difesa

Esito del monitoraggio dal 30.10.2025 al 31.5.2026: 30

V. Manes, *Verso il referendum: il valore attuale della separazione delle carriere*in *Diritto di difesa*, 30 gennaio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/verso-il-referendum-il-valore-attuale-della-separazione-delle-carriere-di-vittorio-manes)
L'A. analizza il significato della separazione delle carriere dei magistrati, in prospettiva del referendum. L'A. sostiene che la riforma rappresenta un'evoluzione liberale e garantista necessaria per completare il modello accusatorio introdotto nel 1989, assicurando una vera "terzietà" del giudice rispetto al pubblico ministero. Avvalendosi di dati statistici sulla scarsa efficacia del controllo giurisdizionale nelle fasi cautelari e preliminari, e di argomenti di coerenza costituzionale e ordinamentale, l'autore confuta le critiche di antidemocraticità e il timore di una subordinazione del PM all'esecutivo, ribadendo che la riforma mira a restituire centralità alla magistratura giudicante e a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia.

G. Flora, *Riflessi di diritto penale sostanziale della "separazione delle carriere" dei magistrati*, in *Diritto di difesa*, 1° febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/riflessi-di-diritto-penale-sostanziale-della-separazione-delle-carriere-dei-magistrati-di-giovanni-flora/).
L'A. indaga i possibili riflessi della separazione delle carriere sul diritto penale sostanziale, partendo dal presupposto che solo un giudice strutturalmente "terzo" possa garantire un giusto processo e, di riflesso, un'applicazione più fedele dei principi di legalità e tipicità. L'A. denuncia la tendenza attuale dei giudici a recepire acriticamente le qualificazioni giuridiche del pubblico ministero e l'assorbimento di una cultura di empatia verso la vittima che compromette l'imparzialità, sostenendo che la separazione ordinamentale potrà contribuire a ridurre queste distorsioni e a valorizzare la centralità del dibattimento, con effetti positivi anche sulla legittimità percepita della sentenza e sulle funzioni della pena.

N. Mzzacuva, *La separazione delle carriere e la fase della 'prima applicazione' del diritto penale sostanziale*, in *Diritto di difesa*, 31 gennaio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/la-separazione-delle-carriere-e-la-fase-della-prima-applicazione-del-diritto-penale-sostanziale-di-nicola-mazzacuva/).
L'A. sostiene che la separazione delle carriere sarà decisiva già nella fase iniziale del procedimento, dove il pubblico ministero tende a qualificare i fatti in modo estensivo e creativo, spesso oltre i limiti della tassatività. La separazione garantirebbe il controllo di un

* Incaricato della ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico – Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

giudice davvero terzo sin dall'inizio, frenando interpretazioni analogiche in malam partem e tutelando il principio di legalità.

L. Marafioti, *Viaggio in Portogallo: così lontani, così vicini…*, in *Diritto di difesa*, 31 gennaio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/viaggio-in-portogallo-cosi-lontani-cosi-vicini-di-luca-marafioti/).
Ricostruendo la transizione portoghese dopo il 1974, l'autore evidenzia come l'unità di carriera tra giudici e pubblici ministeri fosse un tratto del regime autoritario, mentre la democrazia poi scelse carriere separate e un Ministério Público autonomo e, di fatto, indipendente dal potere politico, operante in un processo accusatorio. In Italia, al contrario, il codice accusatorio del 1988 non è stato accompagnato da un adeguato adeguamento ordinamentale, perpetuando la contiguità pubblico ministero/giudice e alimentando un modello para-giurisdizionale del p.m. funzionale a spazi di potere poco responsabilizzati sull'esercizio dell'azione penale. L'analisi comparatistica dimostra che la separazione delle carriere, unita a garanzie di autonomia esterna e responsabilità interna del p.m., è pienamente compatibile con una "democrazia giudiziaria" matura, e che la difesa dell'assetto attuale italiano risponde più a resistenze corporative e ideologiche che a esigenze di tutela costituzionale.

S. Ceccanti, *Le ragioni della riforma – Intervista a Stefano Ceccanti*, in *Diritto di difesa*, 12 gennaio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-stefano-ceccanti/).
L'A., professore di diritto pubblico comparato ed ex parlamentare, presenta la separazione delle carriere come il logico completamento del modello accusatorio e della riforma dell'art. 111 Cost., il cui impatto principale cade sulle indagini preliminari, dove il controllo del GIP/GUP sui PM resta oggi largamente disatteso. Respinge nettamente l'evocazione di una subordinazione del PM all'esecutivo come priva di qualsiasi fondamento testuale, e richiama l'iniziativa della "Sinistra che vota sì" per sganciare il referendum dalle logiche di schieramento politico.

G. Castiglia, *Referendum sulla giustizia: il mio sì alla riforma*, in *Diritto di difesa*, 20 dicembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/referendum-sulla-giustizia-il-mio-si-alla-riforma-di-giuliano-castiglia/).
L'A., ex GIP di Palermo, sostiene il voto SÌ al referendum partendo dalla premessa che una riforma va valutata comparativamente rispetto allo status quo, non in assoluto. Individua nelle tre misure concrete della riforma un deciso passo avanti per la terzietà del giudice e i diritti dei cittadini, ammonendo che, in caso di bocciatura referendaria, una riforma seria della giustizia non tornerà per almeno cinquant'anni.

Le ragioni della riforma – Il documento del direttivo dell'associazione tra gli studiosi del processo penale in *Diritto di difesa*, 26 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-il-documento-dellassociazione-studiosi-processo-penale/).
Il documento dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (ASPP) sostiene che la riforma rappresenta un coerente completamento del modello accusatorio, necessario per garantire l'imparzialità del giudice posta dalla Corte costituzionale "al vertice dei valori del giusto processo". Gli autori richiamano le storture storiche generate dalla concezione unitaria della magistratura, dal pieno valore attribuito agli atti d'indagine alla c.d. "parte imparziale", e auspicano che le norme di attuazione coinvolgano più ampiamente la componente accademica nella formazione condivisa di giudici e pubblici ministeri.

V. Raeli, *Le ragioni della riforma – Intervista a Vittorio Raeli,* in *Diritto di difesa*, 24 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-vittorio-raeli/).
L'A., presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, sostiene che la separazione delle carriere sia il completamento naturale del modello accusatorio, ribadendo che la Costituzione non impone alcuna carriera unitaria. Respinge il timore di una subordinazione del PM all'esecutivo come frutto di pregiudizi politici, difende il ruolo del sorteggio nel nuovo CSM come argine al correntismo, e sottolinea come la riforma vada giudicata per i suoi contenuti, criticando la sinistra per aver abbandonato una posizione garantista che aveva esplicitamente sostenuto nel 2019.

Le ragioni della riforma – La nota dell'Unione Camere Penali Italiane, in *Diritto di difesa*, 17 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-la-nota-dellunione-camere-penali-italiane/).
La nota dell'Unione delle Camere Penali Italiane ringrazia la rivista Diritto di Difesa per il ciclo "Le ragioni della riforma", un'iniziativa che raccoglie opinioni di studiosi, magistrati e avvocati favorevoli alla separazione delle carriere, a sostegno dell'attività informativa del Comitato per il Sì promosso dall'Unione stessa.

G. Pellegrino, *Le ragioni della riforma – Intervista a Giovanni Pellegrino,* in *Diritto di difesa*, 16 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-giovanni-pellegrino/).
Pellegrino, ex senatore e avvocato, sostiene il SÌ al referendum ritenendo la separazione delle carriere un completamento coerente del modello accusatorio già prefigurato dalla bicamerale D'Alema e dalla riforma dell'art. 111 Cost. Pur condividendo la riforma nel merito, esprime perplessità sul sorteggio per i due CSM, che a suo avviso rischia di produrre organi poco rappresentativi e scarsamente idonei all'autogoverno, e critica apertamente il PD per essersi appiattito sulle posizioni della magistratura associata, anziché negoziare miglioramenti al testo con la maggioranza.

A. D'Avino, *Le ragioni della riforma – Intervista a Alfondo D'Avino,* in *Diritto di difesa*, 12 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-alfonso-davino/).
D'Avino, Procuratore capo di Parma, sostiene il SÌ ritenendo la separazione delle carriere il necessario completamento del modello accusatorio del 1989, ancora "monco". Respinge il timore di subordinazione del PM all'esecutivo e difende il sorteggio come unica risposta al correntismo, di cui lo scandalo Palamara ha dimostrato le distorsioni. Critica la magistratura associata per aver reagito con una "difesa ad oltranza dell'esistente", e ribadisce che i valori alla base della riforma sono universali, non riducibili a una singola area politica.

P. Pinto de Albuquerque, *Le ragioni della riforma – Intervista a Paulo Pinto de Albuquerque,* in *Diritto di difesa*, 11 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-paulo-pinto-de-albuquerque/).
Pinto de Albuquerque, ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo e catedrático di Lisbona, illustra come nel Portogallo la separazione delle carriere abbia eliminato il pregiudizio pro-accusa derivante dalla concezione della carriera requirente come "preparatoria" a quella giudicante, rafforzando indipendenza e garanzie senza menomazione dell'autonomia del PM rispetto al governo. Sottolinea il valore del modello portoghese di

formazione comune dei magistrati come fattore cruciale di successo, e conclude che la riforma italiana potrà produrre gli stessi risultati positivi.

A. Gustapane, *Le ragioni della riforma – Intervista a Antonio Gustapane,* in *Diritto di difesa*, 11 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-antonio-gustapane/).
Gustapane, Procuratore capo di Varese, sostiene che la separazione delle carriere è il completamento coerente del modello accusatorio, ripercorrendo la storia dell'unità ordinamentale dalla riforma Zanardelli fino al regime fascista per mostrare come quella scelta fosse funzionale al processo inquisitorio. Pur condividendo la riforma nel merito, esprime critiche significative sulla composizione dei due CSM, ritenendo il sorteggio senza preselezione dei magistrati candidati potenzialmente incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., e sulla Alta Corte disciplinare, che riduce sia la rappresentanza togata sia il diritto di ricorso del magistrato incolpato rispetto al sistema attuale.

C. Salvi, *Le ragioni della riforma – Intervista a Cesare Salvi,* in *Diritto di difesa*, 10 novembre 2025 (https://dirittodidifesa.eu/le-ragioni-della-riforma-intervista-a-cesare-salvi/).
Salvi, ex ministro e professore di diritto civile, sostiene il SÌ da una prospettiva garantista di lunga data, rivendicando il suo ruolo nella riforma dell'art. 111 Cost. del 1999. Ridimensiona la portata della riforma rispetto ai toni apocalittici del dibattito, conferma che il testo garantisce l'indipendenza del PM, e critica la polarizzazione politica del referendum, attribuendola più alle forze politiche che all'ANM. Richiama la tradizione garantista della sinistra, oscillata spesso verso il giustizialismo, e sottolinea che le garanzie processuali servono anzitutto i più deboli.

O Mazza, *Il valore della riforma costituzionale spiegato ai cittadini elettori*, in *Diritto di difesa*, 5 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/il-valore-della-riforma-costituzionale-spiegato-ai-cittadini-elettori-di-oliviero-mazza/)
L'autore propone una spiegazione "civica" della riforma costituzionale, sostenendo che i cittadini devono comprendere non solo come la Costituzione cambia, ma soprattutto perché. Inquadra la riforma come un passo coerente con i valori già sanciti dalla Costituzione italiana e dalla tradizione del giusto processo. Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere deve essere affrontato in modo informato: non serve tecnicismo, ma chiarezza. La riforma non limita, ma rafforza l'indipendenza della magistratura, completa la transizione al modello accusatorio del giusto processo, favorisce una giustizia più equa, responsabile e trasparente, riducendo errori giudiziari e tempi processuali. Si tratta di una riforma "giusta" e necessaria, capace di rinnovare eticamente e funzionalmente l'intero sistema giudiziario.

V. Spigarelli, *La lunga battaglia dei penalisti italiani per la separazione delle carriere*, in *Diritto di difesa*, 5 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/la-lunga-battaglia-dei-penalisti-italiani-per-la-separazione-delle-carriere-di-valerio-spigarelli/)
L'autore, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane dal 2010 al 2014, ripercorre la lunga battaglia dei penalisti italiani per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, descritta come condizione imprescindibile del giusto processo e della terzietà del giudice. Con le presidenze Dominioni e Randazzo si elaborò un progetto organico di separazione (due CSM distinti, poi anche l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare), offerto come

proposta "chiavi in mano" trasversale agli schieramenti. Negli anni 2010-2011 l'Unione ottenne dal governo Alfano la presentazione per la prima volta di un disegno di legge governativo costruito in larga parte sulle sue proposte, accompagnato da una vasta mobilitazione nazionale; il percorso si interruppe con la crisi del governo Berlusconi. Dopo il 2011 il tema sparì dall'agenda dei governi, ma l'Unione continuò a tenerlo vivo entrando nei comitati referendari radicali sulla giustizia e promuovendo nuove iniziative popolari. Per l'autore la riforma oggi sembra vicina ma non è affatto garantita: servirà ancora uno sforzo politico e culturale dei penalisti.

G.D. Caiazza, *Una riforma epocale, un punto di svolta nel percorso di crescita democratica del Paese*, in *Diritto di difesa*, 4 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/una-riforma-epocale-un-punto-di-svolta-nel-percorso-di-crescita-democratica-del-paese-di-gian-domenico-caiazza/)
L'autore, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane dal 2018 al 2023, ricorda come, nei primi anni della sua carriera, giudici istruttori e pubblici ministeri fossero sostanzialmente indistinguibili, in un sistema di tipo inquisitorio. Con la riforma Vassalli e l'introduzione del processo accusatorio si aprì un nuovo capitolo. Il movimento delle Camere Penali elaborò allora un percorso politico-culturale che puntava a garantire la terzietà del giudice, separandone carriera, formazione e disciplina da quelle del PM, a blindare in Costituzione i principi dell'accusatorio, poi confluiti nella riforma dell'art. 111 Cost., e a proporre successivamente (nel 2017) una legge di iniziativa popolare ispiratrice della riforma oggi in discussione.

B. Migliucci, *Separazione delle carriere: le ragioni di un percorso*, in *Diritto di difesa*, 3 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/separazione-delle-carriere-le-ragioni-di-un-percorso-di-beniamino-migliucci/)
L'autore, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane dal 2014 al 2018, nel ritenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti come la "madre di tutte le riforme" per un processo giusto, traccia la storia dell'impegno di UCPI, dal codice accusatorio del 1988 all'art. 111 della Costituzione. Evidenzia, infine, come la campagna referendaria condotta sino ad ora dall'ANM comporti il rischio di una delegittimazione della magistratura, che corre il rischio di perdere autorevolezza, qualsiasi sia l'esito del referendum con un danno, non solo per la magistratura, ma per tutti.

G. Guzzetta, *La riforma dell'ordinamento della giurisdizione di fronte alla costituzione*, in *Diritto di difesa*, 3 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/la-riforma-dellordinamento-della-giurisdizione-di-fronte-alla-costituzione-di-giovanni-guzzetta/)
L'autore analizza la legge costituzionale del 30 ottobre 2025 sulla riforma dell'ordinamento della giurisdizione, difendendone la compatibilità con la Costituzione contro critiche di illegittimità. La separazione carriere non è preclusa dalla Costituzione (sentt. Cost. 37/2000, 58/2022). Il Consiglio superiore della magistratura è un organo amministrativo, non rappresentativo politico (sent. Cost. 142/1973, 12/1971). Occorre evitare, infine, ogni "pan-costituzionalizzazione" dei dibattiti, un vizio tanto diffuso quanto pericoloso, perché, più che l'avversario, finisce per delegittimare la Carta, che diviene contesa e rivendicata come documento di parte, anche là dove, in realtà, non ve ne sarebbe bisogno, perché nessuna minaccia incombe su di essa.

A. Gustapane, *L'istituzione dell'alta corte per una giurisdizione disciplinare dei magistrati non corporativa*, in *Diritto di difesa*, 2 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/listituzione-dellalta-corte-per-una-giurisdizione-disciplinare-dei-magistrati-non-corporativa-di-antonello-gustapane/)
L'autore, Procuratore della Repubblica di Varese, difende l'Alta Corte disciplinare, prevista dalla riforma costituzionale, che separa la giurisdizione disciplinare dai due CSM (giudicante e requirente). Smentisce le critiche del "NO" (rischio politicizzazione, perdita garanzie): l'alta corte disciplinare garantisce un doppio grado interno oltre al ricorso per Cassazione, una maggiore terzietà rispetto all'attuale sistema di un CSM correntizio, ed è coerente con la storia post-1946 e i modelli UE. Attraverso una analisi storica (decreto Togliatti 1946, Costituente 1948, legge 1958) e comparativa (Grecia, Bulgaria, Lussemburgo), dimostra che la riforma rafforza autonomia e indipendenza evitando abusi.

S. Lorusso, *Tre false verità sulla riforma costituzionale della magistratura*, in *Diritto di difesa*, 2 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/https-dirittodidifesa-eu-tre-false-verita-sulla-riforma-costituzionale-della-magistratura-di-sergio-lorusso/)
L'autore smonta tre "false verità" propagandistiche contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. La prima falsa verità è che le carriere unificate proteggano la democrazia e la Costituzione: in realtà, esse derivano dall'Italia fascista e non sono un pilastro repubblicano, mentre la riforma adegua l'ordinamento al processo accusatorio del 1988 senza alterare equilibri tra poteri. La seconda è che il PM sia "parte imparziale" garante dell'indagato: concetto fascista (codice Rocco), contraddetto dall'art. 358 c.p.p. inefficace e da Falcone, che vede il PM come pura parte accusatoria selettiva. La terza invoca la "cultura della giurisdizione" condivisa: valida solo per processi inquisitori del superato codice di rito del 1930, non per quello di parti attuale (art. 111 Cost.), dove ruoli sono distinti e la terzietà richiede separazione totale.

S. Mangiameli, *Referendum costituzionale e separazione delle carriere*, in *Diritto di difesa*, 1 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/referendum-costituzionale-e-separazione-delle-carriere-di-stelio-mangiameli/)
La riforma sulla separazione delle carriere non tocca le garanzie costituzionali fondamentali di giudici e pubblici ministeri, ma mira a distinguere nettamente, anche sul piano organizzativo, magistratura giudicante e requirente per rafforzare il giudice "terzo" e il giusto processo. È infondato il timore di un attacco all'indipendenza della magistratura. Oggi il vero problema è il ruolo politicamente "concorrenziale" del pubblico ministero nella determinazione della politica penale, e la riforma rappresenta un passo minimo ma simbolicamente decisivo verso una giustizia più equilibrata e meno corporativa.

G. Flora, *Riflessi di diritto penale sostanziale della "separazione delle carriere" dei magistrati*, in *Diritto di difesa*, 1 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/riflessi-di-diritto-penale-sostanziale-della-separazione-delle-carriere-dei-magistrati-di-giovanni-flora/)
La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è condizione necessaria per realizzare un vero giudice "terzo", un giusto processo e, di riflesso, un diritto penale sostanziale più fedele ai principi di legalità e tipicità. L'auspicio è che l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere non solo adegui l'assetto istituzionale alla Costituzione, ma produca nel tempo una rinnovata cultura delle garanzie, in cui "giusto processo" e "diritto penale sostanziale giusto" tornino ad essere un binomio inscindibile.

F. Iacoviello, *La magistratura non è la sola custode della giurisdizione. separazione delle carriere e giusto processo di parti*, in *Diritto di difesa*, 16 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/la-magistratura-non-e-la-sola-custode-della-giurisdizione-separazione-delle-carriere-e-giusto-processo-di-parti-di-francesco-iacoviello/)
Per l'autore, già Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, la giurisdizione ha una funzione sociale che appartiene alla collettività servente rispetto al fine del giusto processo, non è uno "strumento" della magistratura, di cui quest'ultima è solo uno dei garanti. Da qui l'idea che il modello di ordinamento giudiziario debba essere continuamente rimodulato per migliorare la qualità della giurisdizione, senza considerare intangibile l'assetto attuale delle carriere. La terzietà del giudice, introdotta dall'art. 111 Cost. come valore ulteriore rispetto a indipendenza e imparzialità, viene valutata come implicante la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ritenendo incompatibile un vero processo di parti con un giudice appartenente allo stesso ordine e agli stessi organi del pubblico ministero. Nessun ordinamento che adotti seriamente il processo accusatorio conosce una coabitazione strutturale tra giudici e pubblici ministeri. La separazione delle carriere è una risposta necessaria a un conflitto interno tra norme costituzionali: da un lato l'art. 111, dall'altro la previsione di un unico ordine e di un unico CSM, che ha ragioni storiche legate al precedente modello inquisitorio. La terzietà riguarda il presente istituzionale del giudice, non il suo passato professionale; la qualità del processo prevale sulla sola efficienza; l'obbligatorietà dell'azione penale tutela, comunque, l'autonomia del pm; la vera fonte di squilibrio è la zona grigia delle indagini preliminari non sottoposta a un effettivo controllo giurisdizionale. Nella parte finale l'autore collega il tema della terzietà al problema del CSM dominato dalle correnti: critica l'uso difensivo delle parole "delegittimazione" e "attentato all'indipendenza", propone di spostare il focus sulla "fiducia" che la società ripone nella giurisdizione e denuncia il ruolo deformante delle correnti come centri di potere interni che condizionano le carriere dei magistrati. In quest'ottica, il sorteggio rappresenta il "male minore" per ridurre il peso delle correnti, restituire al CSM, che non è il parlamento dei giudici, la natura di organo di alta amministrazione e riportare le correnti al loro ruolo originario di associazioni culturali aperte anche ad avvocati e studiosi, in una visione della "cultura della giurisdizione" come cultura delle regole e degli ideali, non del potere.

P.A. Sirena, *Magistratura dopo la riforma: autonomia rafforzata e giudice terzo*, in *Diritto di difesa*, 19 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/magistratura-dopo-la-riforma-autonomia-rafforzata-e-giudice-terzo-di-pietro-antonio-sirena/)
L'autore, giudice e già Presidente di sezione della Corte Suprema della Cassazione, spiega perché voterà convintamente SÌ al referendum sulla separazione delle carriere, ritenendo la riforma costituzionale necessaria per garantire un giudice realmente terzo e un processo paritario tra accusa e difesa

A. Gustapane, *I due csm per un giudice davvero terzo e imparziale*, in *Diritto di difesa*, 24 febbraio 2026 (https://dirittodidifesa.eu/i-due-csm-per-un-giudice-davvero-terzo-e-imparziale-di-antonello-gustapane/)
L'autore, Procuratore della Repubblica di Varese, sostiene che la riforma costituzionale con la separazione delle carriere e l'istituzione di due distinti Csm (giudicante e requirente) composti in larga parte tramite sorteggio, è coerente con il modello accusatorio dell'art. 111

Cost. e rafforza davvero terzietà e imparzialità del giudice, anziché indebolirle. L'autore ricostruisce anzitutto la distinzione funzionale tra giudice (terzo, soggetto solo alla legge) e pubblico ministero (parte che promuove la pretesa punitiva nel rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost.), traendone la necessità di carriere e organi di governo separati all'interno di un "ordine giudiziario dualista". Viene poi mostrato come due Csm autonomi consentano un'amministrazione differenziata delle funzioni giudicanti e requirenti (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni), ribadendo al tempo stesso la natura amministrativa dei relativi atti, soggetti al sindacato del giudice amministrativo, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale. Una parte centrale è dedicata alla critica della degenerazione correntizia nell'Anm e nel "vecchio" Csm: le correnti avrebbero trasformato posti direttivi e semidirettivi in strumenti clientelari di raccolta del consenso, minando il merito, producendo contenzioso al Tar e screditando la magistratura (culmine nello scandalo "hotel Champagne" del 2019). Da qui l'apprezzamento per il sorteggio, visto come mezzo per recidere i legami correntizi e partitici e restituire neutralità tecnica alle decisioni consiliari. Sul piano sistematico, l'autore nega che ai Csm spetti una funzione di indirizzo di "politica giudiziaria": agli organi di governo autonomo resterebbe il solo compito di gestire lo status dei magistrati, come organi di garanzia a composizione mista (Presidente della Repubblica, vertici della Cassazione, membri "laici" e togati), in linea con il disegno costituente e con la nozione di "organo di rilevanza costituzionale" elaborata dalla Corte. In conclusione, l'autore individua quattro effetti virtuosi della riforma: 1) distinzione netta di funzioni e carriere; 2) rafforzamento dell'autonomia e indipendenza reciproca delle due magistrature, anche rispetto a correnti e politica; 3) esclusione di ogni "colleganza" o commistione tra Pm e giudice, a tutela della terzietà; 4) effettiva parità delle parti nel processo, con un giudice realmente separato, anche organizzativamente, dal pubblico ministero.

F. Bartolo Morelli, *Definire i rapporti tra giudice e pubblico ministero significa definire l'identità della giurisdizione penale*, in *Diritto di difesa*, 16 marzo 2026 (https://dirittodidifesa.eu/definire-i-rapporti-tra-giudice-e-pubblico-ministero-significa-definire-lidentita-della-giurisdizione-penale-di-francesco-bartolo-morelli/)

L'autore sostiene che la vera questione della riforma non è tanto l'assetto ordinamentale, che non compromette in sé indipendenza di giudici e pubblici ministeri, quanto il modello di processo penale e i rapporti strutturali tra giudice e pubblico ministero, che non sono uguali perché la legge attribuisce loro poteri e funzioni opposte; solo il giudice, esterno alla linea Stato-accusa, può essere vero "contropotere" a tutela dell'imputato, mentre il p.m. è organo dello Stato che concretizza la pretesa punitiva. La Costituzione del 1948, condizionata da culture inquisitorie e collettivistiche, ha disciplinato male le garanzie processuali, mentre la riforma dell'art. 111 Cost. del 1999 ha introdotto un modello accusatorio fondato su contraddittorio paritario nella formazione della prova davanti a un giudice terzo. Per l'Autore, però, legislazione e prassi hanno tradito questo modello. La cosiddetta "cultura della giurisdizione", che vorrebbe un pubblico ministero "primo giudice e primo difensore", in realtà confonde i ruoli, riduce lo spazio di difesa tecnica e indebolisce la terzietà del giudice, come mostra anche giurisprudenza che attribuisce maggior forza dimostrativa alle consulenze del p.m. rispetto a quelle della difesa. In conclusione, la separazione delle carriere è vista come condizione necessaria ma non sufficiente: serve anche una revisione profonda del codice di procedura penale e una chiara distinzione in Costituzione tra giudice e pubblico ministero, per rendere effettivo il modello di processo di parti disegnato dall'art. 111.

S. Ioppoli, *Giudici e pubblici ministeri: perché è ineluttabile dirsi addio*, in *Diritto di difesa*, 17 marzo 2026 (https://dirittodidifesa.eu/giudici-e-pubblici-ministeri-perche-e-ineluttabile-dirsi-addio-di-salvatore-ioppoli/)
L'autore sostiene che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il sorteggio dei componenti degli organi di autodisciplina sono un passaggio necessario per dare piena attuazione al principio costituzionale del giudice terzo e imparziale, senza compromettere l'autonomia della magistratura. La riforma viene letta come l'esito coerente del passaggio al modello accusatorio del 1989: una volta separati funzionalmente giudice e PM nel processo, l'unità ordinamentale delle carriere diventa un'anomalia, soprattutto considerando che tra le democrazie liberali avanzate l'Italia è l'unica a mantenerla.

L. Marafioti, *Sentimento di riforma e radici che non gelano*, in *Diritto di difesa*, 20 marzo 2026 (https://dirittodidifesa.eu/giudici-e-pubblici-ministeri-perche-e-ineluttabile-dirsi-addio-di-salvatore-ioppoli/)
La riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri arriva con colpevole ritardo rispetto agli standard degli ordinamenti liberali europei e va letta come indispensabile completamento dell'impianto accusatorio e dell'art. 111 Cost. Secondo l'autore, le critiche alla riforma (dalla campagna per il No alle accuse di incostituzionalità sul sorteggio per il CSM) sono frutto di strategie allarmistiche, fraintendimenti ideologici e difesa corporativa dell'"unità" della magistratura, non di reali violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. La separazione delle carriere è garanzia liberale essenziale per l'indipendenza del giudice e per la qualità della decisione, in linea con esperienze straniere (come quella portoghese) e con una tradizione dottrinale che da decenni denuncia l'anomalia del "corpo unificato" dei magistrati giudicanti e requirenti

A. Pulvirenti, *Riforma della magistratura, separazione delle carriere e processo di parti*, in *Diritto di difesa*, 20 marzo 2026 (https://dirittodidifesa.eu/riforma-della-magistratura-separazione-delle-carriere-e-processo-di-parti-di-antonino-pulvirenti/)
Lo scritto, dopo una premessa di ordine metodologico (volta a rimarcare l'essenza democratica del referendum confermativo), si interroga sul rapporto tra il contenuto della proposta referendaria di riforma della magistratura e il modello processuale penale previsto in Costituzione. Ritenuto che il rapporto non è configurabile in termini di stretta necessità, l'Autore sottolinea come, però, la riforma appare molto più coerente con le premesse costituzionali del giusto processo e, in ogni caso, non sia idonea a compromettere le prerogative di autonomia e indipendenza del pubblico ministero.

L. Marafioti, *Sentimento di riforma e radici che non gelano*, in *Diritto di difesa*, 20 marzo 2026 (https://dirittodidifesa.eu/sentimento-di-riforma-e-radici-che-non-gelano-di-luca-marafioti/)
La riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri arriva con colpevole ritardo rispetto agli standard degli ordinamenti liberali europei e va letta come indispensabile completamento dell'impianto accusatorio e dell'art. 111 Cost. Secondo l'autore, le critiche alla riforma (dalla campagna per il No alle accuse di incostituzionalità sul sorteggio per il CSM) sono frutto di strategie allarmistiche, fraintendimenti ideologici e difesa corporativa dell'"unità" della magistratura, non di reali violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. La separazione delle carriere è garanzia liberale essenziale per

l'indipendenza del giudice e per la qualità della decisione, in linea con esperienze straniere (come quella portoghese) e con una tradizione dottrinale che da decenni denuncia l'anomalia del "corpo unificato" dei magistrati giudicanti e requirenti

Issn 2421-0528

Osservatorio sul referendum costituzionale
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare

Persona e mercato

Esito del monitoraggio dal 30.10.2025 al 31.5.2026: 0

Issn 2421-0528